

**Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris**  
*Consulenti del Lavoro in Udine*

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Gioacchino De Marco  
Dott. Riccardo Canu  
Dott. Elena Zanon  
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6  
33100 Udine  
tel.0432502540  
fax.0432504902  
info@studiodemarco.it  
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 28 novembre 2014

**Oggetto: Titolari di partita iva: verifiche sui rapporti di collaborazione.**

Circolare numero: 036/2014

---

### **In sintesi**

Con dicembre 2014 si conclude il primo biennio di applicazione della legge Fornero ed è quindi probabile che dal prossimo 01.01.2015 i rapporti di lavoro autonomo instaurati con i soggetti titolari di partita iva saranno oggetto di verifiche ispettive. Si ritiene opportuno pertanto riepilogare i presupposti per il corretto utilizzo di questa tipologia contrattuale.

### **Approfondimento**

Come si ricorderà (cfr. ns. Circolare 20/2012) la disciplina introdotta dalla riforma Fornero riguarda le prestazioni rese dai titolari di partita IVA che, secondo la presunzione introdotta dal legislatore, si trovano in una situazione di debolezza economica.

Tale situazione si verifica quando la prestazione è resa in favore di un unico committente (o di più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi) e si è in presenza delle seguenti condizioni:

- a) continuità del rapporto:** si verifica quando la collaborazione ha una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (in sede di prima applicazione biennio 2013/2014);
- b) monocommittenza:** si realizza quando il corrispettivo fatturato supera per due anni consecutivi (2013/2014) l'80% del reddito annuo da lavoro autonomo percepito dal collaboratore;
- c) postazione fissa di lavoro:** si ha qualora il collaboratore dispone di una propria scrivania, un proprio telefono fisso/computer presso il committente.

L'accertamento ispettivo di **almeno due** delle richiamate condizioni fa scattare la presunzione di illegittimità del rapporto di lavoro autonomo col titolare di partita iva; di conseguenza il rapporto di lavoro potrebbe essere riqualificato:

- come collaborazione coordinata e continuativa a progetto qualora sia individuabile un "progetto/risultato" nell'incarico assegnato;
- come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora non sia individuabile un "progetto/risultato" nell'incarico assegnato.

E' ammessa la (non semplice) prova contraria posta a carico del committente.

I rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti titolari di partita iva non sono interessati dalle previsioni di cui sopra quando le prestazioni:

- rientrano nelle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione a un ordine (albo, ruolo) professionale, come elencati nel Decreto del Ministero del Lavoro 20.12.2012;
- sono connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività (cfr. Circolare Ministero del Lavoro 32/2012) e sono rese da persona che percepisce un reddito annuo lordo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (circa 20.000€).

In ogni caso, anche in presenza delle esclusioni di cui ai precedenti punti, quando manca l'autonomia operativa/gestionale ed è ravvisabile una subordinazione gerarchica del titolare di partita iva nei confronti del committente, il rapporto è considerato di lavoro dipendente.